SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI: PROROGATE AL 31.12.2021 LE SEMPLIFICAZIONI DETTATE DALL'ART. 106 DEL DL CURA ITALIA

- Nell'ambito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (DL 105/2021) al fine di prorogare le misure per fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata prevista anche l'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine di efficacia delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia). Nello specifico, in virtù del combinato disposto dell'art. 6 del DL 105/2021 e del punto 7 dell'Allegato A del decreto medesimo, sono state prorogate dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 le disposizioni dettate dall'art. 106, commi da 2 a 6 del Decreto Cura Italia che prevedono alcune modalità semplificate per lo svolgimento delle assemblee di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici.
- In virtù di tale proroga, le assemblee dalle suddette società che si svolgeranno entro il 31 dicembre 2021 potranno continuare a svolgersi, previa apposita previsione nell'avviso di convocazione: (i) con l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se non contemplato in statuto; (ii) con l'intervento dei partecipanti anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (cioè mediante il ricorso a collegamenti audio/video che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge), senza che vi sia un "luogo di riunione" e senza la presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario dell'assemblea. Si ricorda al riguardo che, in base all'orientamento dominante sviluppatosi tra gli interpreti dopo l'entrata in vigore dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, dette disposizioni trovano applicazione anche alle riunioni degli altri organi sociali, quali il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale (si veda in tal senso la motivazione alla massima del Consiglio notarile di Milano, Commissione Societaria, n. 187 dell'11 marzo 2020, nonché la nota di Assonime, Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106) dell'aprile 2020). Sino al 31 dicembre p.v., le s.r.l. potranno inoltre continuare a consentire, in deroga all'art. 2479, co. 4, cod, civ. e alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto
 - Inoltre, anche ove lo statuto sociale disponga diversamente, le società per azioni quotate su un mercato regolamento (ad esempio, il MTA) o su un sistema multilaterale di negoziazione (ad esempio, l'AIM-Italia), le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche cooperative di credito e le mutue assicuratrici, potranno limitare la partecipazione dei soci alle assemblee esclusivamente per il tramite del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i.; in tal caso, i soci non potranno partecipare personalmente all'assemblea e potranno farlo solo conferendo apposita delega con specifiche istruzioni: (i) direttamente al rappresentante designato dalla società, ovvero (ii) ad altro soggetto che poi, a sua volta, dovrà conferire per conto del socio la delega al rappresentante designato (possibilità di subdelega, questa, appositamente prevista dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia).



Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili Piazza







